

**C. 1 - D. 11, D. 13, D. 60, Tariffa, D. 30, D. 31**  
**(4 + 11)**

**Adesione del Liechtenstein allo SEE;  
ripercussioni per l'AFD**

---

La presente circolare si suddivide in due parti.

- La **parte A** (pagg. 1-2) comprende, in un **riassunto schematico**, le ripercussioni che l'adesione del Liechtenstein allo SEE avrà per l'AFD.
- La **parte B** (pagg. 3-9, con indice) contiene le **prescrizioni di servizio e** le informazioni relative ai campi che interessano l'AFD.

***Parte A: riassunto schematico***

**1 In generale**

Il 1° maggio 1995 il Principato del Liechtenstein aderisce allo SEE.

Tra il Liechtenstein e la Svizzera sorge così un divario giuridico segnatamente nell'ambito della libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi. Le differenze di diritto si possono raggruppare in un campo tariffale (aliquote di dazio diverse) e in un campo non tariffale (legislazioni diverse in materia di veleni, prescrizioni diverse sui trasporti, ecc.).

L'obiettivo politico nella ricerca di una soluzione era di permettere al Liechtenstein di aderire allo SEE mantenendo l'apertura dei confini comuni con la Svizzera.

Il Principato del Liechtenstein risarcirà alla Confederazione svizzera il dispendio supplementario che l'adesione allo SEE cagionerà all'AFD.

## 2 Concetto di soluzione

### 2.1 Situazione iniziale

#### – Circolazione parallela

Nel Liechtenstein possono essere importate, prodotte e vendute merci giusta le disposizioni del diritto svizzero (**diritto secondo l'accordo doganale**) e del **diritto SEE**.

#### – Differimento dell'adozione del diritto SEE

Nei campi particolarmente delicati come i prodotti agricoli trasformati, le derrate alimentari, la legislazione veterinaria, le tasse sull'alcole e la libera circolazione delle persone (in entrata e in uscita) sono applicabili sino a nuovo avviso le disposizioni contenute nell'accordo doganale.

### 2.2 Svolgimento

Gli sdoganamenti all'importazione di merci SEE indirizzate a destinatari nel Liechtenstein e gli sdoganamenti all'esportazione di merci SEE inviate nello SEE da mittenti residenti nel Liechtenstein vengono tuttora effettuati presso tutti gli UD a tenore del diritto secondo l'accordo doganale. All'atto dell'importazione tutti gli UD accordano la preferenza tariffaria per i prodotti originari dello SEE, sempre che quest'ultimi rientrino nel campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio Svizzera-SEE (ALS 72), risp. della convenzione AELS. All'atto dell'esportazione tutti gli UD controllano e autenticano i CCM concernenti le esportazioni del Liechtenstein di merci originarie dello SEE. Riassumendo: nell'ambito delle procedure, dei permessi e dell'origine l'adesione del Liechtenstein allo SEE **non comporta** fundamentalmente **nessun cambiamento per gli UD**.

Gli **ID di Schaanwald e Buchs** sono autorizzati, all'atto dello sdoganamento all'importazione, ad applicare anche **il diritto SEE rilevante per le operazioni al confine**.

Ogni invio all'importazione indirizzato a un destinatario nel Liechtenstein viene **notificato** dai **centri di calcolo** all'ufficio svizzero di controllo (Schweizerische Kontrollstelle, SKS EWR/FL, c/o ID Buchs) e all'Amt für Zollwesen [AZW, Verwaltungsgebäude 4b, FL-9490 Vaduz, tel. 075 2366 908, fax 075 2366 9071).

**L'AZW** è competente per **l'applicazione del diritto SEE** nei casi in cui sussiste un divario tra il diritto SEE e il diritto secondo l'accordo doganale e viene fatto valere a posteriori il diritto SEE (p.es: concessione di un'aliquota preferenziale SEE, messa in circolazione giusta il diritto SEE). Inoltre, con un **sistema di sorveglianza e di controllo del mercato** tale ufficio dovrebbe impedire che le merci non conformi alle prescrizioni svizzere vengano importate in Svizzera dal Liechtenstein.

### **3 Procedure doganali**

#### **3 1 Concetto “Merci SEE”**

Sono considerate merci SEE le merci originarie dello SEE e le merci di origine diversa conformi al diritto SEE, sempre che per il Liechtenstein esse rientrino nel campo d'applicazione dell'accordo SEE.

#### **3 2 Principio**

Gli UD procedono tuttora agli sdoganamenti di merci SEE indirizzate a destinatari nel Liechtenstein, risp. inviate nello SEE da mittenti del Liechtenstein, fondandosi sul diritto dell'accordo doganale.

#### **3 3 Eccezioni**

All'atto dell'importazione gli ID di Schaanwald e Buchs applicano **inoltre** il diritto SEE rilevante per le operazioni al confine. A tal fine essi ricevono una “Documentazione SEE” particolare.

#### **3 4 Procedura di rilascio dei permessi**

Le autorità svizzere competenti rilasciano automaticamente agli operatori del Liechtenstein dei permessi d'importazione e d'esportazione per merci SEE, se la Svizzera dovesse applicare nei loro confronti delle prescrizioni in materia di permessi in contrasto con l'accordo SEE. Ciò vale anche per gli ID di Schaanwald e Buchs che applicano direttamente il diritto SEE.

#### **3 5 Notificazione**

##### **– Traffico merci**

Tutti gli invii importati da destinatari nel Liechtenstein sono notificati all'ufficio svizzero di controllo, ID Buchs (codice notifica DR) e all'Amt für Zollwesen (AZW), Vaduz (codice notifica HF). Sia nel modello 90 sia nella soluzione doganale interna le notificazioni sono trasmesse in base al NPA del destinatario.

##### **– Traffico postale**

Nessuna notificazione

## 3 6 Compiti e sede dell'ufficio svizzero di controllo (SKS)

In base alle notificazioni pervenutegli e al materiale statistico tale ufficio ha una veduta d'assieme del traffico d'importazione e d'esportazione del Liechtenstein che gli permette

- di identificare gli invii critici
- di riconoscere i cambiamenti e gli spostamenti di traffico
- di intervenire in caso di sospetta irregolarità.

Il SKS svolge inoltre diverse altre attività importanti in correlazione con lo SEE e lavora in stretta collaborazione con l'AZW.

Il SKS è annesso all'ID di Buchs. Indirizzo: Schweizerische Kontrollstelle EWR/FL, Ispettorato doganale Buchs, casella postale 937, 9471 Buchs, tel. 081 756 1751.

## 4 Origine (Protocollo 4 Accordo SEE)

### 4 1 In generale

Verso riserva degli adeguamenti entrati in vigore il 1.1.1994, per le merci d'esportazione svizzere vigono le stesse regole dell'origine come nello SEE, ad eccezione del cosiddetto cumulo integrale (cfr. C. 1 D. 30, D. 31 n. 601.0164.1993.01 del 24.12.93). Di tale agevolazione possono tuttavia beneficiare solo i fabbricanti del Liechtenstein.

All'atto dell'importazione la Svizzera concede la preferenza tariffaria per i prodotti originari dello SEE se quest'ultimi rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo di libero scambio Svizzera-CE (ALS 72), risp. della convenzione AELS. Da tale punto di vista non vi è nessuna differenza tra le importazioni in Svizzera e quelle a destinazione del Liechtenstein.

Per contro, ci sono più prodotti che beneficiano della franchigia di dazio giusta l'accordo SEE che secondo l'ALS 72, risp. la convenzione AELS. Trattasi quasi esclusivamente di pesci e di prodotti a base di pesce dei capitoli 3 e 16 nonché di sughero e lino dei capitoli 45 e 53 della tariffa doganale 1986 provenienti dalla CE. Bisogna inoltre osservare che il Liechtenstein non applica il protocollo 3 all'accordo SEE (prodotti agricoli trasformati). Pertanto, in questo campo sono tuttora applicabili anche alle importazioni e alle esportazioni del Liechtenstein i protocolli n. 2 e n. 3 dell'ALS 72, risp. le appendici B e D della convenzione AELS.

### 4 2 Importazione

#### 4 2 1 Principio

Le prescrizioni di servizio generalmente valide (D 31) sono applicabili per analogia anche allo sdoganamento di merci d'origine SEE indirizzate a destinatari nel Liechtenstein (p. es. tolleranze, modo di procedere ai controlli a posteriori).

#### 4 2 2 Aliquote di dazio

Le merci d'origine SEE indirizzate a destinatari nel Liechtenstein devono essere sdoganate alle stesse aliquote preferenziali delle merci destinate alla Svizzera. Ciò significa che per tutte le merci originarie dello SEE sono applicabili le rispettive aliquote elencate nella colonna "Aliquota di dazio CE e AELS" del D. 3. In tale contesto vedasi anche le osservazioni preliminari del D. 3, cifra 2, lettera a, ultimo capoverso.

Le prove dell'origine per le merci originarie dello SEE che fruiscono di una preferenza tariffaria solo nell'ambito dell'accordo SEE (lista delle merci con differenze tariffali v. allegato 1) non devono essere presentate all'ufficio doganale all'atto dello sdoganamento all'importazione. Se vengono nondimeno presentate, tali prove devono essere restituite alla persona soggetta all'obbligo della denuncia doganale senza apporvi l'impronta di bollo (esempio: anguilla affumicata della voce di tariffa 0305.4910 proveniente dalla CE). Incombe al destinatario nel Liechtenstein chiedere posticipatamente all'AZW l'ammissione all'aliquota preferenziale SEE.

#### 4 2 3 Prove dell'origine

Sono considerati prove dell'origine anche i certificati di circolazione delle merci EUR. 1 (CCM) e la dichiarazione sulla fattura. Quest'ultima ha lo stesso tenore di quella utilizzata nel traffico delle merci tra la Svizzera e gli Stati della CE nonché dell'AELS. Nella rubrica 4 del CCM (paese d'origine), risp. nel testo della dichiarazione sulla fattura (merci d'origine ....) la designazione valida è "SEE". Possono inoltre essere accettate anche le altre designazioni dell'origine valide per le importazioni in Svizzera. Per le merci che all'importazione dalla CE e dall'AELS sono soggette a aliquote preferenziali diverse occorrono indicazioni suppletorie (v. a. cifra 422).

#### 4 2 4 Controlli

Se sussistono dubbi circa l'origine SEE della merce, sono applicabili le disposizioni generali (notificazione con mod. 19.75 ecc.). La DGD trasmette l'inserito all'AZW che provvede poi a far eseguire il controllo dalle autorità doganali del paese d'esportazione. Dopo il recapito del risultato è di nuovo competente l'AFD.

#### 4 2 5 Riscossioni posticipate/infrazioni

Se una preferenza viene rivendicata a torto, la procedura per la riscossione a posteriori del dazio e l'eventuale persecuzione di infrazioni è disciplinata dalla legislazione doganale svizzera.

### 4 3 Esportazione

#### 431 Principio

Tutti gli UD controllano e autenticano i CCM concernenti le esportazioni del Liechtenstein di merci originarie dello SEE. Per "esportazioni del Liechtenstein" s'intendono le esportazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Liechtenstein. A tal riguardo è irrilevante se le merci vengono spedite dalla Svizzera o dal Liechtenstein. Determinante è il fatto che nella rubrica 1 dei CCM figuri un'esportatore del Liechtenstein.

Le prescrizioni di servizio generalmente valide (D. 31) devono essere applicate per analogia.

#### 4 3 2 Certificati di circolazione delle merci

- L'AZW mette a disposizione degli esportatori del Liechtenstein alcuni set di moduli EUR. 1. Quest'ultimi differiscono dai documenti svizzeri solo per quanto concerne le indicazioni nella rubrica 2. Inoltre, a tergo dell'originale è indicato l'AZW invece della DGD quale ufficio di controllo. Tali CCM devono essere utilizzati per le merci d'origine SEE nel campo d'applicazione dell'accordo SEE valido per il Liechtenstein<sup>1)</sup>. Tuttavia, in particolare per le merci d'origine svizzera e per i prodotti agricoli trasformati possono per principio essere allestiti solo dei CCM "svizzeri"<sup>2)</sup>.
- Nella rubrica 4 del CCM (paese d'origine) bisogna apporre la designazione "SEE".
- In merito alle indicazioni a tergo del foglio 3 "Dichiarazione dell'esportatore" si rinvierà all'allegato 2.
- Particolarità: per le riesportazioni dalla Svizzera di merci del Liechtenstein d'origine SEE (ossia tramite un'esportatore svizzero) bisogna pure indicare "SEE" per il paese d'origine.

#### 4 3 3 Spedizione

Le domande per ottenere un CCM del Liechtenstein ("Esemplare per l'ufficio doganale d'esportazione") per le merci d'origine SEE devono essere spedite all'ufficio svizzero di controllo.

#### 4 3 4 Emissione a posteriori / emissione di duplicati

Tale compito spetta all'ufficio svizzero di controllo (solo i CCM per le esportazioni d'origine SEE del Liechtenstein).

#### 4 3 5 Controlli a posteriori

Le autorità doganali estere spediscono all'AZW le loro domande di controllo a posteriori concernenti le prove d'origine del Liechtenstein. Tale ufficio incarica poi l'AFD di procedere al rispettivo controllo.

#### 4 3 6 Informazioni

I richiedenti d'informazioni (ossia gli esportatori del Liechtenstein) sulle disposizioni in materia d'origine dell'accordo SEE devono essere indirizzati all'AZW, risp. alla Camera dell'industria e del commercio del Liechtenstein.

---

<sup>1)</sup> Se il CCM viene allestito da un mandatario in Svizzera (p.es. uno spedizioniere), può essere utilizzato un modulo svizzero o del Liechtenstein.

<sup>2)</sup> Sino a nuovo avviso possono per contro essere utilizzati dei CCM del Liechtenstein per gli invii misti contenenti merci originarie sia del Liechtenstein (merci SEE) sia della Svizzera

## 4 3 7 Infrazioni

Il Liechtenstein dispone di una base legale propria in materia di persecuzione delle infrazioni in correlazione con l'emissione di prove dell'origine. L'autorità competente non è l'AFD ma l'AZW. Le operazioni d'inchiesta sono per contro eseguite dall'AFD (cfr. cifra 922).

## 5 Assistenza amministrativa a tenore del Protocollo 11 all'accordo SEE sull'assistenza reciproca in materia doganale

Le domande d'assistenza amministrativa presentate agli UD devono essere trasmesse alla DGD che le invierà a sua volta all'AZW. Sono esclusi da tale procedura gli UD SEE di Buchs e Schaanwald che riceveranno delle istruzioni particolari.

## 6 Libera circolazione delle persone

Con l'adesione allo SEE il Liechtenstein adotta anche il principio della libera circolazione delle persone per i cittadini dello SEE. Al Liechtenstein è comunque stato accordato un periodo di transizione sino al 1.1.1998 (con clausola di revisione) per l'introduzione della libera circolazione delle persone.

Durante tale periodo i cittadini degli Stati membri dello SEE non godono del diritto di dimora nel Liechtenstein. Quest'ultimo può applicare nei loro confronti le proprie condizioni d'ammissione e rifiutare loro in via generale il diritto di dimora se la Svizzera ha adottato delle misure d'allontanamento o di divieto d'entrata.

Per gli stessi motivi il Liechtenstein ha tuttora la possibilità di chiedere alle autorità svizzere che venga emesso un divieto d'entrata valido anche per la Svizzera nei confronti di un cittadino di uno Stato membro dello SEE a tenore della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS).

Così stando le cose, nell'ambito doganale non vi è attualmente necessità d'intervenire.

## 7 Trasporti professionali di persone e di merci da, per o attraverso il Liechtenstein

Per i viaggi transfrontalieri da, per o attraverso il Liechtenstein che toccano il territorio svizzero sono applicabili le prescrizioni del D. 13.

Per i viaggi transfrontalieri con **veicoli SEE** da, per o attraverso il Liechtenstein che non toccano il **territorio svizzero** gli UD SEE ricevono delle prescrizioni particolari.

## 8 Aspetti finanziari

Le restituzioni e le riscossioni posticipate derivanti dalle divergenze tra il diritto SEE e il diritto previsto dall'accordo doganale nel campo tariffale incombono all'AZW. La compensazione avviene all'atto del versamento della quota parte dei tributi doganali al Liechtenstein.

## **9 Disposizioni penali**

### **9 1 Fattispecie penali**

Giusta il concetto di soluzione convenuto risultano le nuove fattispecie penali seguenti:

- Trasporto di merci con una preferenza tariffale SEE (voci di tariffa e aliquote di dazio v. allegato 1) dal Liechtenstein in Svizzera senza denuncia né versamento posticipato della differenza di dazio presso l'AZW
- Trasporto dal Liechtenstein in Svizzera di merci soggette a divieti d'importazione in Svizzera ma non nello SEE
- Ottenimento illecito di un permesso d'importazione o d'esportazione rilasciato automaticamente presso la competente autorità svizzera emittente
- Infrazioni al diritto SEE (p.es. nel campo dell'origine all'atto dell'esportazione)
- Importazioni parallele illecite (concernenti la proprietà intellettuale) dal Liechtenstein in Svizzera
- Trasporto di merci con diversi standard dal Liechtenstein in Svizzera per l'immissione nella libera circolazione interna. Per tali prodotti non esiste una protezione al confine. Ne è soltanto vietata la messa in circolazione in Svizzera. Tuttavia, l'esistenza di una relativa fattispecie penale è giustificata, dato che è più allettante trasportare tali merci attraverso il confine aperto tra il Liechtenstein e la Svizzera che attraverso il confine doganale.

### **9 2 Persecuzione e giudizio**

#### **9 2 1 Principio**

Le succitate infrazioni sono per principio perseguite e giudicate dal Liechtenstein. Le sanzioni sono commisurate almeno alla pena prevista in Svizzera per un'infrazione analoga. La Svizzera ha rinunciato all'istituzione di prescrizioni penali proprie.

I casi in cui si sospetta che sia stata commessa una delle succitate fattispecie penali devono essere notificati all'ufficio svizzero di controllo all'attenzione dell'AZW.

#### **9 2 2 Campo dell'origine all'atto dell'esportazione**

Per la persecuzione di infrazioni all'atto dell'emissione di prove dell'origine SEE l'AFD esegue le operazioni d'inchiesta per ordine e all'attenzione dell'AZW.



## **10 Ricorsi**

### **1 0 1 Accordo doganale**

Per i ricorsi contro gli sdoganamenti effettuati secondo il diritto previsto dall'accordo doganale sono applicabili le disposizioni contenute nell'accordo stesso nonché il diritto applicabile nel Liechtenstein in base allo stesso accordo.

### **1 0 2 Diritto SEE**

Per i ricorsi contro gli sdoganamenti effettuati secondo il diritto SEE sono applicabili le disposizioni dell'accordo SEE nonché il diritto applicabile nel Liechtenstein in base all'accordo.

LA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE

#### Allegati (in tedesco)

- 1: Lista delle merci con differenze tariffali
- 2: Indicazioni a tergo del foglio 3 ("Dichiarazione dell'esportatore") del CCM del Liechtenstein

**ZOLLANSÄTZE "Normal", "EG" und "EFTA": Siehe Gebrauchszolltarif D.3.**

Tarif-Nr.	Warenbezeichnung	Zollansatz EWR Fr./100 kg brutto
ex 0208.9090	Anderes Fleisch und andere geniessbare Schlachtnebenerzeugnisse, frisch, gekühlt oder gefroren, von Walen .....	frei
ex 0301.1000	Lebende Zierfische (Meerfische) .....	frei
0301.9200	Aale, lebend .....	frei
ex 0301.9910	Salme, lebend .....	frei
ex 0302.1900	Anderer Salmoniden (Meerfische), frisch oder gekühlt .....	frei
0302.6600	Aale, frisch oder gekühlt .....	frei
ex 0302.7000	Lebern, Rogen und Fischmilch, von Meerfischen, frisch oder gekühlt .....	frei
ex 0303.2900	Anderer Salmoniden (Meerfische), gefroren .....	frei
0303.7600	Aale, gefroren .....	frei
ex 0303.8000	Lebern, Rogen und Fischmilch, von Meerfischen, gefroren .....	frei
ex 0304.1020	Filets und anderes Fleisch, von Aal und Salm, frisch oder gekühlt .....	frei
0304.2010	Forellenfilets, gefroren .....	frei
0304.2020	Filets von anderen Süßwasserfischen, gefroren .....	frei
ex 0305.2000	Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch, von Meerfischen, Aal und Salm, getrocknet, geräuchert, gesalzen oder in Salzlake .....	frei
ex 0305.3010	Filets, von Aal und Salm, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake, jedoch nicht geräuchert .....	frei
ex 0305.4910	Aale, einschliesslich Filets davon, geräuchert .....	frei
ex 0305.5910	Aale und Salme, getrocknet, auch gesalzen, jedoch nicht geräuchert .....	frei
ex 0305.6910	Aale und Salme, gesalzen, weder getrocknet noch geräuchert und Aale und Salme in Salzlake ..	frei
	<b>Fette und Öle sowie deren Fraktionen, von Fischen oder Meeressäugtieren, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert</b>	
	- Fischleberöle und ihre Fraktionen	
1504.1010	- - - - - Medizinallebertran .....	frei
1504.1091	- - - - - zu Futterzwecken .....	frei
	- - - - - andere	
	- - - - - andere, zu technischen Zwecken	
1504.1098	- - - - - in Zisternen oder Metallfässern .....	frei
1504.1099	- - - - - andere .....	frei
	- Fette und Öle und ihre Fraktionen, von Fischen, ausgenommen Leberöle	
1504.2010	- - - - - zu Futterzwecken .....	frei
	- - - - - andere, zu technischen Zwecken	
1504.2091	- - - - - in Zisternen oder Metallfässern .....	frei
1504.2099	- - - - - andere .....	frei
	- Fette und Öle und ihre Fraktionen, von Meeressäugtieren	
1504.3010	- - - - - zu Futterzwecken .....	frei
	- - - - - andere, zu technischen Zwecken	
1504.3091	- - - - - in Zisternen oder Metallfässern .....	frei
1504.3099	- - - - - andere .....	frei
	<b>Tierische Fette und Öle sowie deren Fraktionen, ganz oder teilweise hydriert, ungeestert, wiederesterert oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch nicht weiterverarbeitet, vollständig gewonnen von Fischen oder Meeressäugtieren</b>	
	- tierische Fette und Öle und ihre Fraktionen	
1516.1010	- zu Futterzwecken .....	frei
	- andere, zu technischen Zwecken	
1516.1091	- - - - - in Zisternen oder Metallfässern .....	frei
1516.1099	- - - - - andere .....	frei
ex 1603.0000	Extrakte und Säfte von Walfleisch, Fischen, Krebstieren, Weichtieren und anderen wirbellosen Wassertieren .....	frei
	<b>Fischzubereitungen und Fischkonserven</b>	
	- Fische, ganz oder in Stücken, ausgenommen fein zerkleinerte Fische	
1604.1290	- - - - - Heringe, in Behältnissen von nicht mehr als 3 kg, ausgenommen in Tomatensauce oder in Marinaden .....	frei
1604.1390	- - - - - Sardinellen und Sprotten, in Behältnissen von nicht mehr als 3 kg .....	frei
1604.1490	- - - - - Thunfische, echte Bonitos und Pelamide (Sarda spp.) in Behältnissen von nicht mehr als 3 kg .....	frei
1604.1590	- - - - - Makrelen, in Behältnissen von nicht mehr als 3 kg .....	frei
1604.1690	- - - - - Sardellen, in Behältnissen von nicht mehr als 3 kg .....	frei
1604.1999	- - - - - andere, in Behältnissen von nicht mehr als 3 kg, ausgenommen panierte Meerfischfilets und tiefgefrorene, ofenfertige Zubereitungen, in Backformen aus Metallfolie .....	frei
	- andere Fischzubereitungen und Fischkonserven .....	frei
1604.2090	- - - - - in Behältnissen von nicht mehr als 3 kg .....	frei



Tarif-Nr.	Warenbezeichnung	Zollansatz EWR Fr./100 kg brutto
ex 2301.1090	Walmehl .....	frei
2301.2090	Mehl und Pellets von Fischen oder von Krebstieren, von Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren, andere (nicht zu Futterzwecken) .....	frei
ex 2309.9049	Solubles von Fischen, nicht zu Futterzwecken .....	frei
4501.1000	Naturkork, unbearbeitet oder nur vorbearbeitet .....	frei
4501.9010	Korkabfälle .....	frei
4501.9090	Korkschat und Korkmehl .....	frei
5301.1000/3000	Flachs, roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und Abfälle von Flachs (einschliesslich Garnabfälle und Reisspinnstoff) .....	frei

## Angaben auf der Rückseite von Blatt 3 „Erklärung des Ausführers“ der liechtensteinischen WVB (Ziff. 432 des Zirkulars)

- Rubrik **„Beschreibt den Sachverhalt, aufgrund dessen die Waren die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, wie folgt“**.
  - Dabei sind für EWR-Ursprungswaren mindestens die folgenden Angaben erforderlich:
    - **Sachnamen und Tarifnummern** der Waren
    - Beschreibung des ursprungsbegründenden Sachverhaltes mit folgenden Standardsätzen:
      - **„vollständige Erzeugung im EWR<sup>1)</sup>“** für Waren, die vollständig aus EWR-Urprodukten in Liechtenstein erzeugt worden sind;
      - **„ausreichend bearbeitet gemäss Liste<sup>1)</sup>“** für Waren, die in Liechtenstein unter Einhaltung der Bestimmungen gemäss Anlage II des Protokolls Nr. 4 zum EWRA ausreichend bearbeitet worden sind;
      - **„ausreichend bearbeitet unter Anwendung der generellen Toleranzregel<sup>1)</sup>“** für Waren, die in Liechtenstein nur durch Anwendung der generellen Toleranzregel von 10% eine ausreichende Bearbeitung erfahren haben;
      - **„ausreichend bearbeitet, mit Zwischenbearbeitung in einem Drittland“** für Waren, die unter Anwendung der Sonderregel eine Zwischenbearbeitung ausserhalb Liechtensteins erfahren haben;
      - **„nicht ausreichend bearbeitete importierte Ursprungsware des EWR“ bzw. „nicht ausreichend bearbeitete Ursprungsware der Schweiz“** für Waren, die als Ursprungserzeugnisse eines EWR-Staates oder der Schweiz nach Liechtenstein eingeführt worden sind, hier zwar keine ausreichende Bearbeitung, aber mehr als eine Minimalbehandlung erfahren haben (Kumulation);
      - **„in unverändertem Zustand wiederausgeführte EWR-Ursprungsware“** für Ursprungserzeugnisse eines EWR-Staates, die in Liechtenstein keinerlei Bearbeitung oder bloss eine Minimalbehandlung erfahren haben.

<sup>1)</sup> bei Anwendung der vollen Kumulierung im Sinne des EWRA mit dem Zusatz **„und unter Anwendung der vollen Kumulierung“**

Enthalten Mischsendungen sowohl EWR-Ursprungserzeugnisse als auch Ursprungserzeugnisse der Schweiz, genügt für letztere die zusätzliche Angabe **„Ursprungserzeugnis der Schweiz gemäss Freihandelsabkommen Schweiz-EG bzw. gemäss EFTA-Übereinkommen“**. Dies gilt sowohl für Waren schweizerischen Ursprungs, die in Liechtenstein keine Bearbeitung oder nicht mehr als eine Minimalbehandlung erfahren haben als auch für Waren, die in Liechtenstein nur durch die Kumulation der in der Schweiz und in Liechtenstein vorgenommenen Bearbeitungen ausreichend bearbeitet worden sind (sog. Binnenkumulation).

- Rubrik **„Legt folgende Nachweise vor“**

Hier genügt wie bei den schweizerischen WVB die Angabe **„Belege liegen beim Exporteur“**. Diese sind nur auf Verlangen den zuständigen Behörden vorzulegen.